

Studio dell'Avvocato Gianmarco Cesari

Alla Cancelleria
della Corte di Assise di Appello
di Roma

* * * * *

La costituita ed ammessa parte civile AIFVS Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale Onlus, iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 Dicembre 2000 n. 383 con il n. 68 presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con sede legale in Roma Via A. Tedeschi 82 00157 Roma, Codice fiscale n. 97184320584 (www.vittimestrada.org), in persona della Presidente Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, nata a Piedimonte Etneo (CT) il 18.2.1941 e rappresentata e difesa dal sottoscritto Avv. Gianmarco Cesari, iscritto all'albo speciale avvocati cassazionisti, con studio in Roma Viale Libia n. 174, fax 06217281 Tel. 0686217324 0686217316 email studiocesari@libero.it, in forza di mandato con procura speciale stesa in calce all'atto di costituzione di parte civile valida anche per i gradi di giudizio successivi e in forza di mandato apposto in calce al presente atto, propone

RICORSO PER CASSAZIONE

avverso la sentenza di condanna n.29/09, R.G. 19/09 emessa in data 18 giugno 2009 e depositata il 17 luglio 2009 dalla Corte di Assise di Appello di Roma a carico di Stefano Lucidi, con formula di condanna per omicidio colposo.

Il presente ricorso è formulato ai sensi degli artt. 568, commi 1 e 2, 576 e 606 c.p.p. e normativa collegata, per i seguenti

MOTIVI

I. Violazione dell'art. 575 c.p. in relazione agli artt. 42 e 43 c.p. (art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

- Lo scopo del seguente ricorso è quello di dimostrare, in punto di diritto, la violazione dell'art. 575 c.p. in relazione agli artt. 42 e 43 c.p. e la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma, emessa in data 18 giugno 2009, contro Stefano Lucidi, seguendo quelli che sono i criteri stabiliti dal Supremo Collegio al riguardo, alla

stregua dei quali *“l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento”* (Cass., Sez. Un. 24 novembre 1999). A tal fine è necessario, perciò, una brevissima ricostruzione del fatto per dimostrare che la sua riconduzione nell’ambito della fattispecie dell’omicidio colposo con colpa cosciente è viziata ;

- Brevemente si deve ricordare che Stefano Lucidi era stato privato della patente di guida poiché risultava tossicodipendente e assuntore abituale di cocaina. Continuava, tuttavia, ad usare indisturbato una potente auto- vettura, una Mercedes di grossa cilindrata tg CF316A, come la sera del 22 maggio 2008 quando, attraversando a folle velocità l’incrocio tra via Nomentana e Via Regina Margherita, travolgeva e uccideva due giovani, Flaminia Giordani e Alessio Giuliani, che erano a bordo di un motorino, Kumco tg CF24142, muniti di regolare casco;
- Le testimonianze oculari convergevano tutte nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. Bellini David, Gariano Danilo, Menegatti Marco Augusto, Miura Sharon Yoshi dichiaravano che una Mercedes nera, quelle condotta dal Lucidi, aveva attraversato ad altissima velocità l’incrocio di Via Nomentana e Viale Regina Margherita attraversando con il rosso;
- Fondamentale risultava la testimonianza di Giordano Valentina. La ragazza, che era legata sentimentalmente con il Lucidi da diverso tempo, la sera del 22 maggio 2008 gli aveva comunicato che intendeva troncare la relazione in quanto aveva conosciuto un altro ragazzo. Da qui ne era scaturita un’aggressione, che si era sviluppata in più fasi, in suo danno da parte del Lucidi; la ragazza era stata, infatti, ripetutamente picchiata e schiaffeggiata. Essendo sottoposta all’obbligo di rientro a casa entro le ore 21, la Giordano aveva alla fine accettato di farsi accompagnare a casa dall’odierno imputato. Il Lucidi l’aveva, così, trascinato sulla sua autovettura, partendo, dal quartiere Trastevere, ad altissima velocità, che aumentava nonostante i ripetuti e angoscianti inviti a rallentare da parte della ragazza, al mero irrazionale fine di terrorizzarla. A eccessiva velocità il Lucidi aveva attraversato coscientemente con il rosso l’incrocio precedente a quello dove avveniva il tragico

incidente. Infatti, in prossimità dell'incrocio tra via Nomentana, che stavano percorrendo, e Viale Regina Margherita, la ragazza aveva notato che il semaforo era rosso per il loro senso di marcia e che vi erano alcuni veicoli già fermi. Impaurita si era messa a gridare. Il Lucidi, invece, aveva superato i veicoli fermi a causa del semaforo rosso e in quel momento la Giordano vedeva sopraggiungere all'incrocio un ciclomotore con due giovani a bordo. La Giordano aveva chiuso gli occhi e sentito un gran botto. Il Lucidi si dirigeva coscientemente e consapevolmente ad altissima velocità verso l'incrocio con luce semaforica rossa anziché fermarsi dando ascolto alle ripetute grida di allarme della trasportata accelerando coscientemente e impetuosamente prima ed immediatamente dopo l'urto e precisamente dopo aver visto a distanza ravvicinata lo scontro e presumibilmente visto l'ultimo sguardo di terrore dei due fidanzati e poi ulteriormente la scena dallo specchietto retrovisore allontanandosi velocemente, imboccando la corsia laterale di via Nomentana con rapida, lucida e cosciente decisione di sfuggire alla proprie responsabilità ed omettere ogni soccorso. La velocità della Mercedes, guidata dal Lucidi, veniva valutata, sulla base di considerazioni tecniche e di rilievi sui mezzi, sia dai consulenti del P.M. che delle parti civili, in misura superiore ai 90 chilometri orari, velocità tale da non poter intraprendere ancor prima di giungere all'intersezione alcuna manovra di emergenza in pieno controllo della Mercedes;

- Dalle testimonianze risultava che non vi era stata alcuna traccia di frenata ovvero alcuna manovra attiva atta ad evitare l'incidente: il ct. Prof. Marcon chiariva che la frenata rilevata successivamente non era tecnicamente riferibile alla Mercedes di Lucidi. Vero è che Guaitoli Maurizio riferiva di aver sentito “ *il rumore di una frenata seguito da quello di un notevole urto*” : ma il teste al momento dell'incidente si trovava in via Nomentana e procedeva verso la direzione Porta Pia ben lontano dal luogo del fatto, mentre tutti gli altri testi oculari escludevano decisamente anche il minimo tentativo di frenata;
- Si può, quindi, affermare che il Lucidi guidava un'autovettura di grossa cilindrata ed era perfettamente consapevole della gravità di danni fisici a terzi (pedoni, motociclisti o conducenti di auto) che da uno scontro sarebbero scaturiti;
- L'imputato, infatti, abitando nelle vicinanze, ben conosceva la zona, per cui era perfettamente consapevole che quella intersezione tra via Nomentana e Via Regina Margherita era regolata da una molteplicità di semafori e di attraversamenti ed anche il fatto che fosse frequentatissima anche a quell'ora (ore 22,30), come

dimostra la molteplicità di testi oculari (pedoni, motociclisti e automobilisti) identificati e sentiti;

- Il Lucidi, inoltre, era in preda all'inquietudine perché la sua ragazza lo aveva lasciato e intendeva terrorizzarla con la sua condotta di guida, anche a costo di scontrare altri veicoli e far subire alla donna le conseguenze di un incidente stradale . Dimostrava, poi, un'assoluta indifferenza e noncuranza al rispetto del codice della strada ponendosi alla guida, pur sapendo benissimo che non poteva farlo visto che gli era stata revocata la patente già da diverso tempo;
- La condotta stradale manifestava un **grave disturbo della percezione dell'altro** caratterizzato da particolare e **speciale indifferenza** verso tutti, sia della donna trasportata in particolare, sia di chiunque altro si trovasse sulla strada;
- Non c'era, come sostenuto dalla difesa, il semaforo arancione né la eventuale presenza di coni d'ombra era tale da ostacolare o impedire una eventuale manovra di emergenza tale da attenuare la responsabilità del Lucidi; veniva accertato che il motorino con i due giovani era partito a semaforo verde;
- I dati oggettivi esterni (concordi ed univoche dichiarazioni testimoniali) stabilivano che: il semaforo era rosso da tempo come attestava la presenza di autovetture già ferme al rosso e da lui superate nella sua folle corsa; l'imputato non poteva nutrire la certezza di farcela, in considerazione della presenza costante di traffico veicolare e pedonale in quell'ora, in quella zona e a semaforo verde dal lato perpendicolare;
- Stante siffatta ricostruzione si possono, quindi, ora evidenziare i punti di erronea interpretazione della legge e contraddittorietà della sentenza impugnata;
- Un primo punto di criticità riguarda il rapporto tra volontà ed evento al fine di distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente utilizzato dalla Corte di Assise di Appello per sostenere che nel caso di specie sarebbe ravvisabile la colpa cosciente. Si legge nella sentenza che la distinzione tra le due figure risiede nel fatto che nel dolo eventuale c'è la volontà dell'evento dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, evento, omicidio, costituito dalla morte di una persona e nella colpa cosciente sussiste, invece, una volontà di non osservare leggi, regolamenti, ordini o discipline che quell'evento sono intesi ad evitare. Si legge, infatti, nella sentenza che : *“una cosa è voler infrangere le norme cautelari ed altro è volere l'evento che quelle norme mirano a scongiurare. Correlativamente, sul piano delle deduzioni probatorie, l'accertamento dell'aver l'agente violato consapevolmente più norme cautelari se può definire un grado di colpa quanto si vuole elevato, e*

contribuire ad un giudizio di elevata riporvevolezza della condotta, non si traduce di per sé nella prova che l'agente abbia voluto uccidere". Sul punto sono necessarie alcune considerazioni. La condotta posta in essere dal Lucidi si inserisce in una dinamica tesa a voler terrorizzare Valentina Giordano, colpevole di averlo lasciato. **Al fine di terrorizzarla** il Lucidi non ha esitato ad impugnare la macchina, della quale non era autorizzato a guidare a causa della revoca della patente, trasformandola in un'arma di terrore, distruzione e morte. Supera, infatti, un primo incrocio con il rosso e poi il secondo, più frequentato e più transitato da auto, moto e pedoni, a velocità di 96KM/H, causando l'evento mortale. Un primo dato da evidenziare, in punto di diritto, è dato dal fatto che la condotta posta in essere dal Lucidi è unitaria, cioè si è svolta senza nessun intervallo temporale dall'inizio alla fine. Questo comporta che il momento iniziale, la parabola iniziale dello svolgimento del reato- che per sua natura ha un inizio, un suo sviluppo e una sua conclusione- risiede proprio nel momento in cui il Lucidi, in preda all'ira e alla rabbia, carica violentemente in macchina la Giordano per ricondurla a casa, dovendola punire per l'affronto subito. **In questo preciso momento il Lucidi assume quell'atteggiamento di "indifferenza" verso i beni giuridici protetti dall'ordinamento che fonda il dolo eventuale.** Il cuore della questione ruota, infatti, intorno al rapporto tra volontà ed evento nel caso di dolo eventuale;

- La problematica, dunque, non è semplice perché la tematica del dolo eventuale attinge la sua genesi alla generale questione circa una configurabilità indiretta della responsabilità dolosa. Quando si parla, quindi, di dolo eventuale si affronta il problema della responsabilità dolosa indiretta;
- **Ma che cosa vuol dire, quindi, volere l'evento?** Sul punto sono necessarie alcune considerazioni. Non tutto ciò che è preveduto, infatti, si può dire che debba necessariamente essere voluto. Ad essere pignoli si potrebbe affermare che l'espressione *volere l'evento* potrebbe apparire scorretta perché non si può volere se non il proprio agire e non già un avvenimento o un risultato quale è l'evento. Con la formula linguistica in questione, in realtà, si è inteso innanzitutto fare riferimento al caso in cui l'evento realizzato risulta del tutto conforme a quello che il soggetto intendeva realizzare. Quando, cioè, un evento risulta conforme a quello che il soggetto desiderava che si verificasse, esso è sicuramente un evento voluto perché è secondo l'intenzione, come prevede l'art. 43 c.p. Ma il delitto doloso non è solo quello caratterizzato da questo tipo di atteggiamento psicologico (c.d. dolo intenzionale). Il fatto è che, invece, esiste tutta una vasta gamma di altri stati

psicologici nei quali pur essendo l'evento sempre preveduto, cioè anticipatamente rappresentato nella mente del soggetto, questi però non ne desidera specificatamente la realizzazione o quanto meno gli è indifferente che essi si realizzino o che se ne realizzi taluno anziché un altro, pur desiderando che almeno uno di essi si realizzi (c.d. dolo diretto). Può, perfino, immaginarsi che il soggetto, avendo previsto un dato evento, si auguri che esso non si verifichi e spera ardentemente che miracolosamente esso non accada, benché tutte le probabilità siano contro di lui. In questo caso si può parlare di dolo? Sì, dando un'interpretazione più ampia al termine volontà perché se taluno, pur avendo previsto talune conseguenze che potranno scaturire dal proprio agire, non si astiene dal continuare a compiere l'azione, evidentemente ciò significa che questa è più importante della verifica di quelle date conseguenze. Egli, dunque, se ne assume il rischio in quanto ne accetta , a suo carico, l'eventualità. Il fatto che questa non sia da lui particolarmente desiderata, o addirittura che possa non essergli gradita, e finanche spera che non si realizzi, non è sufficiente a cancellare un'indubitabile realtà: e cioè che l'interesse del soggetto a portare a compimento l'azione è tale da far passare in secondo ordine qualunque altra considerazione. Egli, cioè, intende perseguirla *a qualunque costo, anche a costo di cagionare risultati dannosi per i beni e gli interessi altrui* (Contenuto G, *Corso di diritto penale*, Biblioteca di Cultura Moderna.). Se questo è lo stato psicologico del soggetto, non si può negare che egli si trova nella medesima condizione di colui che ha prestato il suo consenso alla realizzazione di tali risultati. E ciò è sufficiente per dire che essi, per il diritto, possono considerarsi da lui voluti. Viene così a configurarsi il c.d. dolo eventuale che è meno intenso del dolo intenzionale perché l'evento non è desiderato dal soggetto ma è soltanto accettato, se e in quanto dovesse verificarsi. Si arriva, così, alla dibattuta e accesa disputa circa la configurabilità di una responsabilità penale dolosa indiretta dove la figura del dolo eventuale e quello intenzionale non sono agli antipodi ma, anzi, possono essere considerati come una species di un medesimo genus. Le differenze tra le due figure, infatti, sono da ricondursi al contenuto specifico della posizione psichica del soggetto nei riguardi dell'evento. Infatti, il soggetto che agisce con dolo eventuale o indiretto, di solito non prevede mai come certo ma soltanto come possibile o al massimo probabile, il risultato dannoso non direttamente perseguito dall'azione. Inoltre egli opera sempre con dolo intenzionale, invece, nei riguardi di un altro evento che costituisce il solo vero fine della sua azione. L'evento

eventuale, dunque, non è mai coincidente con il fine particolare dell'azione del soggetto e perciò non può mai essere esclusivo ma si deve accompagnare sempre a un diverso evento, nei cui confronti il soggetto opera intenzionalmente. Che poi quest'ultimo possa non realizzarsi, perché il soggetto non vi riesce e, invece, l'unico evento che si verifica effettivamente sia proprio e soltanto quello non desiderato, cioè quello previsto semplicemente come eventuale, non cambia le cose: sul piano psicologico, infatti, gli eventi che il soggetto si rappresenta sono necessariamente sempre più di uno, nei confronti di uno solo di essi che agisce intenzionalmente, cioè mosso dal fine di produrlo, gli altri sono soltanto accettati come possibili e, magari, come non gradite conseguenze collaterali la cui verifica non è evitabile se si desidera la verifica del primo;

- **In relazione, quindi, a questo primo aspetto circa il rapporto tra volontà ed evento non si può dubitare del fatto che il Lucidi aveva come finalità quella di terrorizzare la ragazza, di volerla punire perché rea di essersi ribellata ad un rapporto basato sulla sottomissione completa della donna all'uomo, questo è stato l'evento previsto direttamente per il cui raggiungimento l'odierno imputato non ha esitato ad accettare il rischio della verifica di altri eventi lesivi di beni giuridici, tutelati dall'ordinamento, mediante una condotta pericolosa e al di fuori dell'agire consentito;**
- Si può, quindi, svolgere una successiva riflessione su ciò che si legge nella sentenza di appello in relazione alla presunta o meno concretezza della previsione del rischio. La sentenza ha stabilito che : “ *....il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell'evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, ma anche, in mancanza dell'autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l'agente abbia voluto l'evento, a meno di non voler affermare sempre l'esistenza di un “ dolo in re ipsa” per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile*”. Anche qui sono necessarie alcune precisazioni a riguardo. La condotta rimproverabile è stata posta in essere da un soggetto che ha agito nell'assoluta indifferenza delle lesioni che poteva causare con il suo agire accettando preventivamente e concretamente il rischio della verifica dell'evento. Da dove si può dedurre la concretezza della previsione dell'evento? Da più elementi. Il Lucidi si metteva alla guida ben sapendo di non poterlo fare perché privo di patente guida, cioè sapeva di non avere quell'autorizzazione che l'ordinamento richiede per compiere un'attività pericolosa, altrimenti non sarebbe necessario sostenere l'esame della patente. Il

Lucidi era, cioè, un soggetto che non aveva i requisiti previsti dalla legge per far in modo che la sua condotta non ledesse dei beni. Iniziava, così, a correre in pieno centro sapendo benissimo della potenzialità della sua macchina perché guidare un Mercedes non è condurre un'automobile di piccola cilindrata. Poneva in essere siffatta condotta non fuori da un centro abitato o lungo strade che consentono dei livelli di velocità più alti rispetto a quelli autorizzati in città, tale guida avveniva in pieno centro cittadino conosciuto perfettamente dall'odierno imputato. Egli, dunque, non poteva non sapere e non accettare il rischio che guidando in quella maniera e attraversando due incroci con il rosso, che per comune esperienza fanno immediatamente pensare ad una gestione del traffico tesa a permettere la regolare e ordinata conduzione della circolazione, non vi fosse la concreta possibilità di uccidere o investire qualcuno. Da ultimo si deve aggiungere che la concreta possibilità di causare incidente con quella guida non poteva non essere ben presente nella testa di un ragazzo di estrazione sociale medio alta in grado di comprendere e apprendere il messaggio lanciato dalle numerosissime manifestazioni promosse, anche dall'Associazione Italiana Familiari Vittime Strada, al fine di sensibilizzare la guida prudente e il rispetto del codice della strada. Basti ricordare alla Corte, ex multis, la campagna nazionale per la tutela della vita promossa dall'AIFVS con il Ministero dei Trasporti, la Rai e Autostrade per l'Italia chiamata " *Mettici la testa*" i cui spot ripetutamente trasmessi per mesi e mesi nell'anno 2007 e 2008 sono stati visti da tutti gli italiani o la campagna " *una notte per la vita*" (vedi <http://www.vittimestrada.org/articles.php?pg=2432&lng=it>) promossa in occasione della settimana mondiale per la sicurezza stradale del 23/29 aprile 2007 di ampio ed unanime consenso sociale ed istituzionale.

- **La concretezza è ben presente nella mente del Lucidi**, così come richiesta per la configurazione del dolo eventuale che richiede, come sopra evidenziato, un'intensità della volontà tesa ad accettare un rischio e a compiere, nonostante questo, l'azione cosa che è avvenuta nel caso di specie poiché l'imputato non ha esitato a guidare correndo, senza neanche pensare di fermarsi un attimo, trovandosi in uno stato d'ira, e poi riprendendo la marcia;
- non solo ma dimostrato l'elemento soggettivo del dolo eventuale, cioè quello della responsabilità indiretta dell'evento, è opportuno analizzare un altro elemento che integra il dolo in questione e cioè **il concetto del rischio**. Nella sentenza si legge che : " *il gup ha fatto leva sulla gravità delle violazioni come parametro,*

pressoché esclusivo, alla stregua del quale ha, poi, desunto che l'imputato ha inteso agire a rischio di cagionare l'evento e, perciò, in tal senso volendo la morte di una persona. E, però, la constatazione di un grado quanto si voglia elevato di colpa non può porsi come di per sé dirimente al fine di discernere se l'agente abbia agito versando in colpa ovvero abbia agito dolosamente". Il punto merita un approfondimento circa il concetto di rischio che costituisce, ad oggi, il criterio indicato dalla più illustre dottrina e autorevole giurisprudenza per distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente. Si sarebbe, quindi, in presenza di dolo eventuale quando l'agente, pur non volendo l'evento, accetta il rischio che si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi anche a costo di determinarlo, mentre risponderrebbe a titolo di colpa aggravata - colpa cosciente - l'agente che, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisca nella ragionevole speranza che esso non si verifichi. La Corte di Cassazione ha, infatti, osservato che “ *tra i criteri differenziatori sinora proposti tra le due ipotesi contigue, l'orientamento dominante, in dottrina e in giurisprudenza privilegia il criterio dell'accettazione del rischio*”. Il dolo eventuale e la colpa cosciente si differenziano qualitativamente, secondo questa teoria ad oggi dominante¹, per il diverso modo in cui si manifesta la previsione dell'evento, previsione che: a) nella *colpa cosciente* ha per oggetto l'evento visto in una in una dimensione astratta o comunque è una previsione che viene neutralizzata dalla certezza che l'evento non si verificherà, così da trasformarsi, in sostanza, in una non - previsione della concreta possibilità dell'evento; b) nel *dolo eventuale* consiste nella rappresentazione della concreta idoneità della condotta posta in essere a cagionare l'evento, l'effettiva verifica del quale non viene esclusa dal soggetto con certezza assoluta. L'accettazione / volontà dell'evento, nel dolo eventuale, pur mantenendo una propria autonomia concettuale ed ontologica è, pertanto, segnalata ed evidenziata da un elemento di carattere intellettuale, quale la sussistenza del dubbio che l'evento possa effettivamente verificarsi. A riguardo è stato affermato dal Supremo Collegio che sussiste il dolo eventuale “ *non solo ogni qual volta tali risultati appaiono certi, ma altresì quando appaiono probabili o anche possibili, se malgrado l'agente, perseverando nella sua azione, ne accetta il rischio, così dando una adesione di volontà al loro verificarsi e pur se egli spera il contrario. Il limite del dolo eventuale è costituito dalla certezza del non*

¹ Tale criterio è stato largamente utilizzato in tema di rapporti sessuali non protetti incorsi tra un soggetto affetto dal virus HIV ed un altro inconsapevole dell'esistenza di un tale stato morboso, Cass. Pen., Sez. V, 1 dicembre 2008 n. 44712.

verificarsi degli eventi possibili rappresentati” (Cass., I, 17.3.1980, in *Cass. Pen.*, 1981, 524; Ass., Cagliari, 10.3.82, in *Foro it.*, 1983, II, 39.) L'accettazione del rischio rappresenta, quindi, l'indice di una decisione personale per la possibile lesione del bene giuridico protetto ed appare in grado di riassumere le componenti cognitive e volitive dell'elemento soggettivo doloso. La differenza fondamentale fra i due atteggiamenti psicologici, che ne spiega il diverso trattamento sanzionatorio, sta, quindi, nel fatto che solo nel dolo eventuale vi è una presa di posizione da parte del soggetto agente nel senso della lesione o messa in pericolo del bene protetto, mentre nella colpa con previsione l'autore ha un'intima convinzione che ciò non si verificherà. Nel primo caso il soggetto avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza della verifica dell'evento collaterale, il secondo, invece, si sarebbe in tal caso astenuto dalla condotta. L'agente doloso, pertanto, si risolve ad agire senza aver rimosso lo stato di dubbio circa la possibile verifica dell'evento, mentre quello colposo, dopo una generica previsione circa l'idoneità della propria condotta a determinare l'evento, perviene, sulla base della valutazione delle circostanze concrete, alla previsione specifica che esso non si verificherà. Diviene, dunque, fondamentale, la valutazione che il soggetto compie di fronte all'incertezza del decorso degli avvenimenti. Nel momento in cui il soggetto non intende realizzare l'evento o anche solo spera che esso non si verifichi, ma accetta che ciò accada, non vi è più quel rapporto di controvolontà che, giusto il disposto dell'art. 43 c.p., deve caratterizzare la colpa. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che : “ *il dolo eventuale e la colpa cosciente hanno in comune l'elemento rappresentativo, cioè la previsione dell'evento; la linea di confine è determinata dall'elemento volitivo, poiché nel primo caso l'agente opera accettando il rischio di cagionare l'evento quale conseguenza della propria azione od omissione, pone in essere, insomma, la condotta “ a costo” di determinare l'evento, che quindi è, sia pure indirettamente, voluto, mentre nel secondo caso il soggetto esclude il verificarsi dell'evento e, dunque non ne accetta il rischio*” (Cass. Pen., sez. I, 19 giugno 2002, n. 28647, in Cass. Pen., 2003, 1491). **Ma che cos'è il rischio?** Il rischio è la situazione di pericolo per il bene giuridico. E come può essere determinata? Per rispondere a questa cruciale domanda, ai fini del presente ricorso, è opportuno fare riferimento a delle teorie elaborate dalla più illuminata dottrina che si è occupata del tema. Per affermare la natura dolosa di una determinata situazione di pericolo e, quindi, di rischio *occorre operare un bilanciamento fra le due fondamentali grandezze in gioco*: da un lato,

l'interesse, il valore socialmente riconosciuto all'azione effettuata; dall'altro, il tipo e le dimensioni del rischio, il grado di probabilità del verificarsi della lesione, anche tenuto conto dell'eventuale disponibilità di misure di sicurezza e l'esigibilità di misure prudenziali, la gravità del danno che potrebbe derivare al bene giuridico ed il rango di questo, il tutto alla luce delle specifiche conoscenze e delle capacità psicofisiche in possesso del singolo al tempo della condotta, sì da non esaurire l'operazione su di un piano meramente oggettivo. **Compiuta tale valutazione, occorrerà accertare se l'homo eiusdem professionis et condicionis avrebbe preso o meno in considerazione quello specifico rischio di verificazione dell'evento:** in caso di risposta negativa si versa nell'ambito del dolo, in caso di risposta positiva nell'ambito della colpa. I caratteri propri dell'illecito doloso andrebbero dunque rinvenuti su distinti piani: *sul piano obiettivo* della natura del rischio creato, *su quello soggettivo* della rappresentazione e della volizione, quest'ultima manifestandosi sotto forma di "decisione a favore della (possibile) lesione del bene giuridico. Viceversa, quando l'entità del rischio risulti ancora percepibile da un avveduto *homo eiusdem professioni set condicionis*, si verserebbe nel campo della colpa. In questa prospettiva, sarebbe pertanto possibile ritagliare una peculiare area di rischio che caratterizza esclusivamente la condotta dolosa già a livello di tipicità e che oltrepassa la "pericolosità" della condotta colposa;

- il riferimento ad un modello agente di riferimento permette di superare i limiti insiti nella teoria del rischio consentito di matrice tedesca. Non si può, infatti, basare la distinzione tra dolo e colpa solo sul piano di una delicata ponderazione delle caratteristiche del rischio e delle modalità in cui esso viene posto in essere. Se, infatti, il dolo esige la volizione dell'evento non si può affermare la sussistenza sulla base della mera consapevolezza della rischiosità della propria condotta tanto più se è stata sottoposta dall'ordinamento ad una valutazione di liceità. Si potrà proporre un problema di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente quando il soggetto con la propria condotta abbia **superato la soglia del rischio consentito, abbia cioè violato quelle norme di diligenza che l'ordinamento ha positivizzato ai fini dell'individuazione della soglia del rischio stesso.** Al fine, quindi, di accertare se sussista una responsabilità dolosa indiretta, che è la quint'essenza del dolo eventuale, occorre, pertanto, valutare *il comportamento pericoloso in base alla natura sociale e normativa di riferimento*, la quale non rileva solo in astratto ma anche concretamente. E' necessario, pertanto, sulla base

delle cognizioni effettivamente possedute dall'individuo e delle circostanze a lui note nella fase di esecuzione della condotta, rendere operativo di fronte ad una situazione concreta il bilanciamento tra le due fondamentali grandezze in gioco come sopra evidenziate : da un lato, **l'interesse sociale dell'azione effettuata in raffronto con l'utilità dell'attività di cui essa è espressione** e dall'altro **il tipo e le dimensioni del rischio di lesioni**. L'identificazione della base normativa del dolo eventuale di fronte ad una condotta concreta del soggetto agente presuppone, quindi, **una complessa opera di bilanciamento che si fonda sull'operatività di molteplici coordinate**. Nell'ambito di tali contrapposte polarità è necessario riferirsi ad ulteriori fattori: così il **valore o la consuetudine sociale della condotta** pericolosa tenuta dal soggetto agente devono essere analizzati in connessione con la finalità o lo scopo di essa, mentre la fisionomia del rischio va ricostruita in funzione sia della gravità del danno al bene giuridico, sia in particolare del rango di questo. Può, infine, venire in considerazione l'eventuale disponibilità di misure di sicurezza e l'esigibilità di misure prudenziali prospettabili nello specifico caso. Questo bilanciamento deve essere rapportato alle **variabili della situazione concreta** e non si esaurisce pertanto sul piano meramente oggettivo perché deve tener conto delle conoscenze e delle capacità psicofisiche in possesso del singolo al tempo della condotta attraverso **il riferimento alla figura modello**. Quando la prospettiva di correre un rischio è percepita e valutata dal soggetto in base alle conoscenze in suo possesso e le circostanze a lui note dell'*homo eiusdem professionis et condicionis*, si può e si deve porre la questione relativa alla sussistenza di una decisione dell'agente concreto a favore di una eventuale violazione del bene giuridico. La figura modello è l'espressione più autentica del punto di vista del diritto in un contesto non criminoso, laddove indica anche il comportamento che i consociati dovrebbero tenere in vista dell'esigenza di evitare la realizzazione dell'offesa. Si può, quindi, concludere che per poter configurare il dolo eventuale vi deve essere un rischio non consentito, la cui assunzione non può neppure essere presa seriamente in considerazione dalla figura modello dell'agente concreto. Il giudizio, quindi, teso a verificare se vi sia stato dolo eventuale o meno conduce, pertanto, a classificare un determinato pericolo non consentito come doloso quando un avveduto osservatore esterno, cioè l'organo giudicante, posto nella stessa situazione concreta in cui si trovava il singolo autore e in possesso delle sue conoscenze, nonché delle sue capacità psicofisiche, non avrebbe mai potuto prendere seriamente in considerazione di assumere quello specifico rischio

dell'agente modello ma si pone in una prospettiva posta al di fuori dei confini tracciati dalla tipologia sociale di riferimento per l'applicazione dei criteri della normale prudenza e diligenza stradale. Ma ciò non basta per poter affermare che vi sia dolo eventuale poiché si deve procedere ad un'ulteriore analisi cognitiva e volitiva. Sul piano *cognitivo* si deve accertare una rappresentazione effettiva da parte del reo del concreto esito offensivo, basata sulla conoscenza attuale della situazione di fatto dalla quale derivava il rischio della sua verifica; sul piano *volitivo* bisogna verificare la presenza incisiva di alcuni indicatori quali, ad esempio, il comportamento attuato per evitare il risultato lesivo o la particolare vicinanza emotiva fra reo e vittima che può condurre a negare l'esistenza di un rimprovero doloso, in quanto non si ravvisa una decisione personale contro la possibile violazione del bene giuridico. Vi è così un criterio misto dove la previsione e la volontà del soggetto agente si radicano in una peculiare conformazione del rischio che permette di tracciare una chiara linea divisoria fra la responsabilità dolosa indiretta e quella colposa;

- Alla luce di siffatte considerazioni si può operare questo bilanciamento considerando che il comportamento posto in essere dal Lucidi supera il concetto di pericolosità in base alla natura sociale e normativa di riferimento. Il tipo e la dimensione del rischio assunto dal Lucidi viene dimostrato innanzitutto dalla mancanza di misure prudenziali adottate dalla sua condotta perché la sua guida è stata scellerata. Ciò è tanto più grave se si pensa al tipo di danni che ne sono derivati e al rango dei beni giuridici lesi: il diritto alla vita, alla salute, alla famiglia. E questo tenendo conto delle specifiche conoscenze in capo al Lucidi delle conseguenze che ne sarebbero derivate dalla sua condotta. Guidare una macchina lanciata consapevolmente ad alta velocità è paradossalmente molto più pericoloso, lesivo e mortale che impugnare la pistola e sparare perché l'arma può diventare letale solo se con il piccolo buco che la pallottola crea sul corpo umano si colpiscono organi vitali, il che richiede una certa precisione e abilità nel tiro. Guidare una macchina può diventare causa di mortalità con una probabilità elevatissima proprio per la grande superficie di impatto data dalle grandi dimensioni di impatto con grande aumento di massa e peso causata dalla velocità sul fragile corpo umano di gran lunga superiori alle piccole dimensioni di una piccola pallottola la cui superficie d'urto è alquanto ridotta. Figurarsi una condotta di guida come quella tenuta dal Lucidi che nessuna persona di riferimento, il

cosiddetto agente di riferimento, avrebbe accettato di tenere ben sapendo i rischi che si sarebbero prodotti;

- E' da presumere poi che il condurre un'auto quale la Mercedes, di grosse dimensioni e di carrozzeria particolarmente robusta e dura, dava al Lucidi un senso di sicurezza sulla sua vita e sulla sua sicurezza nel caso di un eventuale scontro con dei veicoli. Se, infatti, si fosse verificato uno scontro lui sarebbe comunque sopravvissuto proprio grazie alla sicurezza che una macchina come la Mercedes consente. Se il Lucidi avesse condotto una macchina più piccola e meno sicura, come ad esempio una smart, le conseguenze sarebbero state presumibilmente ben diverse;
- Possono, quindi, rassegnarsi le seguenti conclusioni ritenendosi fondato in capo al Lucidi l'elemento soggettivo del dolo eventuale con tutte le conseguenze in ordine alla pena per il duplice omicidio commesso perché, pur prevedendo le conseguenze che sarebbe potute derivare dalla sua condotta, non si è astenuto dal continuare a compiere l'azione lesiva e omicida. Egli ha inteso perseguire la sua azione, che era quella di terrorizzare Valentina Giordano, a qualunque costo, anche a costo di cagionare risultati dannosi e lesivi per i beni e gli interessi altrui. Non poteva non avere la rappresentazione concreta del rischio perché guidare in quelle condizioni nel pieno centro di Roma avrebbe dato come risultato quasi certo la collisione con dei veicoli avendo superato per ben due volte due semafori rossi a velocità elevatissima, **accettando così un rischio non solo non consentito dall'ordinamento ma ben al di là di ogni ragionevole accettazione da parte di un automobilista medio di ordinario riferimento.** Il Lucidi, infatti, nel momento in cui accelera per superare i rossi e riparte dopo la collisione con il motorino dimostra di essere perfettamente in grado di intendere e volere. Prende delle decisioni coscienti perché lo stato di alterazione e di rabbia, testimoniato dalla Valentina Giordano, non erano tali da causare uno stato di incoscienza. Tutte le manovre effettuate dal Lucidi e quanto narrato dalla teste Giorfano in relazione a quanto dallo stesso detto e fatto all'interno dell'abitacolo nel creare e dar vita all'incidente mortale testimoniano la piena capacità di intendere e volere, di porre in essere coscientemente l'esatto contrario della manifestata volontà di frenare e fermarsi e non ledere della donna trasportata urlante di terrore. I beni giuridici lesi da tali manovre sono risultati, però, sproporzionati alla condotta posta in essere dal Lucidi.

- Due ragazzi di appena 22 anni morti nel pieno della loro giovinezza, con un brillante futuro in quanto prossimi alla laurea in economia e commercio, falciati mentre, rispettando in pieno il codice della strada, erano partiti con il verde attraversando l'incrocio con il loro motorino indossando regolarmente i caschi, venivano falciati in un momento da un soggetto che si era posto al di fuori di ogni rispetto delle regole di convivenza civile.
- Un'intepretazione costituzionalmente orientata dell'art. 43 c.p. sostenendo il dolo eventuale evindenzerebbe la lesione degli art. 2, 4, 29, 32 Cost. manifestandosi così una incolmabile sproporzione tra i beni giuridici lesi e la condotta posta in essere dall'odierno imputato.

* * * * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto la AIFVS Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppa Cassaniti Mastrojeni rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Cesari del Foro di Roma,

chiede

che la Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare la sentenza emessa in data 18 giugno 2009 dalla Corte di Assise di Appello di Roma nel procedimento penale iscritto al n. 19/09 r.g. C.A. contro Lucidi Stefano per violazione dell'art. 575 c.p. in relazione agli artt. 42 e 43 c.p. (art. 606 comma 1 lett. b.) c.p.p.) nonché dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. con ogni conseguente statuizione.

Con riserva di motivi aggiunti.

Con osservanza.

Avv.Gianmarco Cesari

PROCURA SPECIALE. Con questa procura la Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale Onlus con sede legale in Roma in persona della Presidente Giuseppa Cassaniti Mastrojeni nata a Piedimonte Etneo (CT) il 18.2.1941 delega l'Avvocato Gianmarco Cesari del Foro di Roma A18355 a rappresentare e difendere l'Associazione in questa procedura di ricorso in Cassazione quale ammessa parte civile avverso la sentenza di condanna per mero omicidio colposo dell'imputato Stefano Lucidi; si conferiscono all'Avv. Gianmarco Cesari le più ampie facoltà di legge con autorizzazione a rappresentare l'Associazione ivi compresa la facoltà di costituirsi parte civile e depositare materialmente il presente atto, avanzare istanze anticipatorie anche fuori udienza; conferiamo espressamente la facoltà di farsi sostituire e nominare sostituti processuali che possano depositare il presente atto. Si elegge domicilio presso il suo studio in Roma Viale Libia n. 174.

ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA onlus

La Presidente Giuseppa Cassaniti Mastrojeni

certifico autentica la firma apposta in mia presenza
Avvocato Gianmarco Cesari